

STATUTO

dell'Associazione Culturale Gruppo Folklorico "I Giullari" di Minturno

costituita il giorno 31 maggio 1991 e registrato il 17 giugno 1991 al n° 971 S. 3^a Atti Privati presso Agenzia delle Entrate di Formia e modificato il giorno dieci del mese di gennaio dell'anno duemilanove atto n. 928 – s.3 – il 9 marzo 2010 atti priv. Agenzia delle Entrate di Formia.

Lo Statuto è modificato e approvato, ai sensi del Codice e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, dell'Assemblea Straordinaria tenuta a Minturno Convento di San Francesco Via Francesco D'Assisi in data 17/08/2020.

Sommario: immobile residenziale di categoria A2

Art. 1) Denominazione, Sede, durata, Statuto, efficacia e interpretazione	2
Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali	3
Art. 3) Associati	6
Art. 4) Volontari	6
Art. 5) Ammissione degli Associati (Diritti e doveri degli associati)	7
Art. 6) Recesso ed Esclusione (Perdita della qualifica di associato)	9
Art. 7) Organi dell'Associazione	9
Art. 8) Assemblea degli Associati	10
A) Funzioni	10
B) Convocazione	10
C) Diritto di voto	12
D) Svolgimento	12
E) Maggioranze	13
Art. 9) Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)	14
A) Funzioni	14
B) Composizione	15
C) Funzionamento	16
D) Doveri dell'ufficio	17
Art. 10) Presidente dell'Associazione	17
Art. 11) Organo di controllo	17
A) Funzioni	18

Associazione Culturale Gruppo Folklorico "I Giullari" di Minturno (LT)
Cod. Fiscale: 9000742059 - PEC mail: igiullari.minturno@pec.it

B) <u>Composizione</u>	18
Art. 12) <i>Revisione legale dei conti</i>	18
Art. 13) <i>Segretario – Tesoriere - Direttore artistico – addetto alle pubbliche relazioni.</i>	19
Art 14) <i>Libri sociali</i>	19
Art. 15) <i>Risorse economiche</i>	20
Art. 16) <i>Patrimonio dell'Associazione</i>	21
A) <u>Composizione</u>	21
B) <u>Funzione</u>	21
C) <u>Patrimoni destinati ad uno specifico affare [solo associazioni riconosciute]</u>	22
Art. 17) <i>Bilancio</i>	22
Art. 18) <i>Personale retribuito lavoratori e collaboratori</i>	23
Art. 19) <i>Responsabilità dell'associazione</i>	23
Art. 20) <i>Assicurazione dell'associazione</i>	24
Art. 21) <i>Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale</i>	24
Art. 22) <i>Convenzioni</i>	24
Art. 23) <i>Rinvio - Disposizioni finali</i>	24
Art. 24) <i>Foro competente</i>	25
Art. 25) <i>Norma transitoria</i>	25

Art. 1) Denominazione, Sede, durata, Statuto, efficacia e interpretazione

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione sociale: **Associazione Culturale Gruppo Folklorico "I Giullari"** quale **associazione A.P.S.**; l'Associazione ha sede in Comune di Minturno (LT) piazza Portanova n. 4.

L'organo di amministrazione con propria delibera potrà istituire uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del Registro

regionale APS.

Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

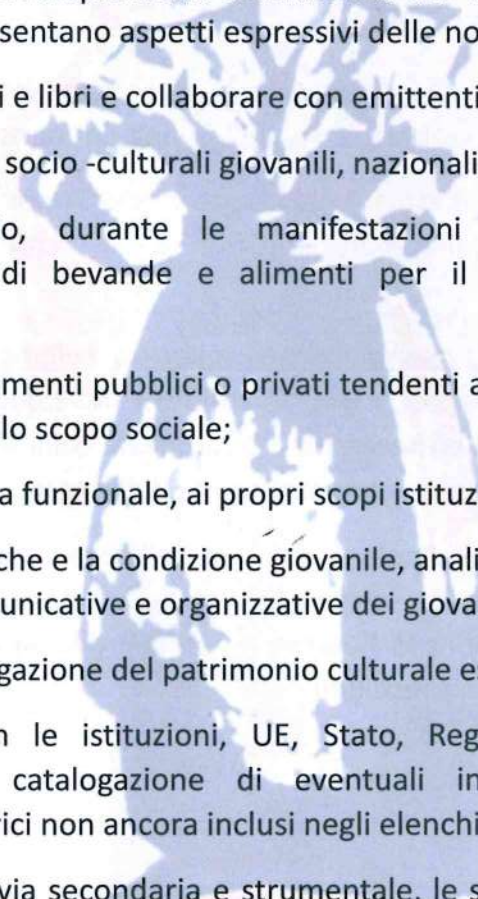
Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati : (cfr. art. 5 CTS): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - la realizzazione di interventi culturali, informativi e formativi in materia di gestione, didattica, organizzazione e conduzione degli impianti e dell'attività connessa, con particolare riguardo agli aspetti normativi, sociali, tecnici, fiscali ed economici.
 - lo studio di problemi di interesse generale per gli Associati e la determinazione dei criteri e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, attraverso l'elaborazione e la proposta di normative, convenzioni e norme contrattualistiche che privilegino l'autonomia e la professionalità degli Associati;
 - l'erogazione di servizi informativi, formativi e operativi agli Associati.
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; come meglio specificato qui di seguito:
 - a) conseguire il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connessa alle Discipline Sportive in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport;
 - b) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive individuate e indicate e altre Attività che verranno di volta in volta proposte ai soci.
- Attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di informazione e qualsiasi altra attività affine ritenuta necessaria o utile.
- L'associazione dedicherà particolare attenzione a:
- a. Promuovere e diffondere la conoscenza delle tradizioni popolari di Minturno e svolgere fattiva opera per organizzare tutte quelle iniziative atte alla loro valorizzazione;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - la realizzazione di interventi culturali, informativi e formativi in materia di gestione, didattica, organizzazione e conduzione degli impianti e dell'attività connessa, con particolare riguardo agli aspetti normativi, sociali, tecnici, fiscali ed economici.
 - lo studio di problemi di interesse generale per gli Associati e la determinazione dei criteri e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, attraverso l'elaborazione e la proposta di normative, convenzioni e norme contrattualistiche che privilegino l'autonomia e la professionalità degli Associati;
 - l'erogazione di servizi informativi, formativi e operativi agli Associati.
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; come meglio specificato qui di seguito:
 - a) conseguire il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connessa alle Discipline Sportive in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport;
 - b) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive individuate e indicate e altre Attività che verranno di volta in volta proposte ai soci.
- Attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di informazione e qualsiasi altra attività affine ritenuta necessaria o utile.
- L'associazione dedicherà particolare attenzione a:
- a. Promuovere e diffondere la conoscenza delle tradizioni popolari di Minturno e svolgere fattiva opera per organizzare tutte quelle iniziative atte alla loro valorizzazione;

- 
- b. Promuovere ed organizzare anche in collaborazione con la Comunità Europea, L'Amministrazione Statale, L'Amministrazione Regionale, Provinciale, Comunale e/o altre amministrazioni pubbliche e/o private, iniziative (convegni, conferenze, corsi, pubblicazioni, spettacoli pubblici, rassegne e manifestazioni a livello nazionale e internazionale), che non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con il presente statuto.
 - c. Organizzare e favorire nelle scuole primarie e secondarie del comprensorio il lavoro di ricerca per la conservazione del patrimonio culturale e tradizionale ancora esistente, raccogliendo e Organizzare archiviando materiale bibliografico (storie, racconti, favole, ricette, cataloghi, proverbi, consigli, massime, ricordi, immagini, e filmati, e quant'altro occorrente), nonché l'acquisizione della tecnica del "mosaico con il grano" per realizzare pannelli che rappresentano aspetti espressivi delle nostre tradizioni culturali;
 - d. Pubblicare periodici e libri e collaborare con emittenti radio-televisive;
 - e. Organizzare scambi socio -culturali giovanili, nazionali ed internazionali;
 - f. Gestire in proprio, durante le manifestazioni organizzate dall'Associazione la somministrazione di bevande e alimenti per il reperimento di fondi per auto sovvenzione;
 - g. Accedere a finanziamenti pubblici o privati tendenti ad ottenere risorse finanziarie per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - h. Utilizzare in maniera funzionale, ai propri scopi istituzionali, le reti telematiche;
 - i. Oltre le problematiche e la condizione giovanile, analisi delle argomentazioni per favorire le abilità socio-comunicative e organizzative dei giovani;
 - j. Promozione e divulgazione del patrimonio culturale esistente a mezzo visite guidate;
 - k. Collaborazione con le istituzioni, UE, Stato, Regione, Provincia e Comune nella individuazione e catalogazione di eventuali interventi su beni architettonici, paesaggistici, e storici non ancora inclusi negli elenchi ufficiali.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività (*cfr. art. 6 CTS*)

- a. Sottoscrizione a premi finalizzate alla raccolta fondi per finanziamento delle attività statutarie;
- b. Spettacoli con contributo d' ingresso Finalizzati alla raccolta fondi per finanziamento delle attività statutarie.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti del presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al proseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5) Ammissione degli Associati (Diritti e doveri degli associati)

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale

Il Socio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

· l'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Diritti e doveri dell'Associato

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

I diritti e i doveri dell'Associato sono estesi ai soci minori di età, così come disposto da ordinanza n. 23228 del 4 ottobre 2017, Corte di Cassazione sez. VI; tale diritto può e deve essere esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale. (ex art. 320 c.c.)

Art. 6) Recesso ed Esclusione (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento quote associative, condotta sleale; violazione principi fondanti dell'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può ricorrere al collegio dei Probiviri se previsto come organo, entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

L'assemblea è l'organo sovrano.

A) Funzioni

L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio *[e il bilancio sociale]*;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione e che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea deve in oltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati avente diritto al voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, chat o facebook o sito dell'associazione spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'Avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e per l'elezione degli organi statutari.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto, e il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; · nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; · delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni, ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d'urgenza dall'organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- scioglimento della associazione;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o trasformare l'associazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti almeno da 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente se nominato o da componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

A) Funzioni

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero di cinque membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, compreso il presidente eletto direttamente dall'assemblea.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il componente dell'organo di amministrazione che ingiustamente non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica.

L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti organi decaduti, oppure cessati per qualsiasi motivo nel corso del mandato, nominando i primi fra i non eletti nell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, in tal caso i nuovi nominativi rimangono in carica fino allo scadere del mandato.

Nella impossibilità di attuare tale modalità ed in special modo se non viene meno la maggioranza dei membri l'organo di amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea ordinaria cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dei membri dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In occasione della prima riunione d'insediamento l'organo di amministrazione nel proprio ambito elegge il vice presidente e può attribuire agli altri componenti specifici compiti.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione preposto alla gestione ed amministrazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

Associazione Culturale Gruppo Folklorico "I Giullari" di Minturno (LT)

Cod. Fiscale: 9000742059 - PEC mail: igiullari.minturno@pec.it

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. *[Disposizione derogabile negli enti senza personalità giuridica, fermo restando per l'Associazione ETS, i connotati di struttura democratica ex artt. 2, comma 1, lett. a); 4, comma 1, lett. d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, richiamati dagli artt. 25, comma 2, e 41, comma 7, CTS].*

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. *[Disposizione derogabile dagli enti senza personalità giuridica].*

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere o organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, eventualmente, un Vice presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongono.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a. che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

Associazione Culturale Gruppo Folklorico "I Giullari" di Minturno (LT)

Cod. Fiscale: 9000742059 - PEC mail: igiullari.minturno@pec.it

- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto dall'Assemblea curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di controllo

L'organo di controllo anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del

D. Lgs. 117/2017.

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Clausola Compromissoria:

"Tut le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dal Centro Nazionale Sportivo.

In assenza di tale adesione tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo da ambedue le parti.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa verrà demandata al presidente del tribunale competente per territorio. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro 30 gg. dalla notifica a mezzo raccomandata della richiesta di arbitrato.

Art. 13) Segretario – Tesoriere - Direttore artistico – addetto alle pubbliche relazioni.

Il Segretario Generale e il Tesoriere vengono proposti dal Presidente e ratificati dall'organo di amministrazione con votazione a maggioranza; esplicano le funzioni esecutive riguardo alle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

Il Segretario Generale svolge compiti di ordine amministrativo, tecnico e burocratico, connessi all'attività dell'associazione; redige i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e delle assemblee a cui partecipa, senza diritto di voto, qualora non facente parte dell'organo di amministrazione, diversamente se scelto tra uno dei componenti dell'organo di amministrazione ha pari diritto di voto degli altri componenti.

Il Tesoriere, se nominato, coadiuva il Segretario Generale solamente nei compiti esecutivi connessi con la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) in conformità delle disposizioni autorizzate dal Presidente per il tramite della segreteria generale.

Il Tesoriere può prendere parte, su invito del Presidente, alle sedute dell'organo di amministrazione, senza diritto di voto, qualora anche esso non facente parte dell'organo di amministrazione, diversamente se scelto tra uno dei componenti dell'organo di amministrazione partecipa a pieno titolo alle sedute dell'organo di amministrazione e ha pari diritto di voto degli altri componenti.

Il Direttore artistico è nominato dall'consiglio direttivo e resta in carica fino a fine mandato dello stesso Consiglio.

L'addetto alle pubbliche relazioni è proposto dal presidente e ratificato dal consiglio, resta in carica fino a fine mandato e si cura di tutti gli aspetti relazionali.

Art 14) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Associazione Culturale Gruppo Folklorico "I Giullari" di Minturno (LT)
Cod. Fiscale: 9000742059 - PEC mail: igiullari.minturno@pec.it

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, facendo richiesta scritta all'organo di amministrazione.

Art. 15) Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi; nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del R.U.N.T.S..
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Associazione Culturale Gruppo Folklorico "I Giullari" di Minturno (LT)
Cod. Fiscale: 9000742059 - PEC mail: igiullari.minturno@pec.it



Art. 16) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, *l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.*

[Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- *la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*
- *la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;*

Associazione Culturale Gruppo Folklorico "I Giullari" di Minturno (LT)

Cod. Fiscale: 9000742059 - PEC mail: igiullari.minturno@pec.it

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o, ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento].

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare [solo associazioni riconosciute]

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 17) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e del rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o del revisore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Associazione Culturale Gruppo Folklorico "I Giullari" di Minturno (LT)

Cod. Fiscale: 9000742059 - PEC mail: igiullari.minturno@pec.it

[Se l'attività principale o esclusiva ha natura commerciale, cfr. art. 13 commi 4-5, d. lgs. 117/2017].

Il bilancio sociale, è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ai 100.000,00 € deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ai 1.000.000,00 di € deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Art. 18) Personale retribuito lavoratori e collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche potrà incaricare propri associati a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini sportivi, usufruendo della normativa dedicata.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 19) Responsabilità dell'associazione

Ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39, in quanto compatibili. (Comma così modificato

dall'art.7, comma 1, D.Lgs. 3 Agosto 2018, n 105, a decorrere dall'11 Settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art.35, comma1 del medesimo D.Lgs. n.105/2018)

Art. 20) Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 21) Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

Art. 22) Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 23) Rinvio - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 24) Foro competente

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Cassino.

Art. 25) Norma transitoria

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli attuali organi statutari restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato, il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente statuto.

Stipulato a Formia il 01/03/2020
A. 953 G. 3 Atti Pniboi
Nell'interesse di: ASS. CULT. GRUP. FOLKLORICO
Scatti Euro: 5256

